



## PROVVEDIMENTO N. 2

**DEL 18.02.2014**

**OGGETTO: DESIGNAZIONE INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il sottoscritto LOVATI Gianluigi in qualità di legale rappresentante del Comune di BORGOLAVEZZARO, "titolare dei trattamenti di dati personali" effettuati nell'ambito delle relative attività istituzionali,

Visto il D. Lgs. n. 196/2003;

Vista la determinazione AA.GG. n. 17 in data 14.02.2014 con la quale è stato affidato l'incarico di rilevatore ISTAT alla Sig. Bondesan Valeria;

Vista la circolare dell'ISTAT n. 50 del 13.12.2013 relativa all'indagine di che trattasi

### **NOMINA**

La Sig.ra Bondesan Valeria nata a Vigevano (PV) il 24.12.1986 e residente a Borgolavezzaro – Via Vindone 23 -, codice fiscale BND VLR 86T64 L872C in qualità di affidataria dell'incarico di rilevatore ISTAT per indagine multiscopo sulle famiglie

### **INCARICATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Per lo svolgimento delle attività inerenti l'incarico di rilevatore ISTAT e attinente l'indagine "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana" di cui alla circolare n. 50 del 13.12.2013.

Unitamente al presente atto di nomina alla Sig.ra Bondesan Valeria, sono consegnati, riportati su un foglio in busta chiusa, le credenziali di autenticazione (codice identificativo e password riservata) attribuite in uso esclusivo e conformi alla regola 5 dell'all. B al Codice della privacy, mediante l'utilizzo delle quali potrà abilitarsi nei confronti degli strumenti elettronici di ufficio al fine dello svolgimento dei compiti affidateLe.

All'atto della consegna, la Sig.ra Bondesan Valeria è tenuta a memorizzare la password attribuita, e, da quel momento, a porre in essere tutti i comportamenti necessari al fine di salvaguardarne la segretezza. In particolare:

- non deve rivelarla, di propria iniziativa o dietro richiesta, ad alcuno;
- non deve custodirla in modo da renderla facilmente accessibile a terzi (visitatori esterni provvisoriamente ammessi nei locali d'ufficio, etc.).

E' inoltre necessario evitare di lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di



evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento.

L'incaricata prende atto che i dati raccolti in occasione dell'indagine sono assoggettati alla normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) e al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 al citato decreto legislativo n.196/2003) e di tutela del segreto statistico (art.9 del D.lgs n.322/1989).

L'incaricata dovrà rispettare le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile sia con il presente atto di nomina, sia in seguito. In particolare dovrà:

- consegnare agli interessati, al momento della raccolta dei dati, il modulo contenente l'informativa, salvo che l'informativa medesima sia stata fornita direttamente dal titolare o dal responsabile;

- segnalare al titolare o al responsabile eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- effettuare la comunicazione e la diffusione dei dati esclusivamente ai soggetti indicati dal titolare o dal responsabile e secondo le modalità stabilite dai medesimi.

- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tutta la durata del medesimo ed anche successivamente al termine di esso;

- in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al titolare ed all'eventuale responsabile al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente;

Relativamente ai dati conservati in archivi cartacei, la Sig.ra Bondesan Valeria, nella qualità di incaricato del trattamento, è tenuto a controllare e custodire, per l'intera durata dell'incarico, gli atti e i documenti contenenti dati personali non sensibili o giudiziari. Controllo e custodia vanno svolti con continuità, sicché in caso di abbandono della postazione di lavoro per qualsiasi ragione occorre quanto meno riporre detti atti in armadi o cassetti muniti di serratura.

Nel caso invece di atti e documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari, oltre alle cautele da osservare per i dati comuni, è necessario che essi siano controllati e custoditi dall'incaricata in maniera che non vi accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti all'archivio, ove esistente o nel frattempo istituito, al termine delle operazioni affidate. Al momento della completa o provvisoria definizione di una pratica, oppure al



termine dell'attività lavorativa giornaliera, tali atti e documenti vanno pertanto ricollocati in archivio, ove esistente o nel frattempo istituito. In mancanza, occorre quanto meno riporre detti atti e documenti in armadi o cassetti muniti di serratura.



IL SINDACO

Gianluigi LOVATI

Per ricevuta

L'incaricato del trattamento dati

Valeria Boudesan



## **All. 1**

### **D.lgs. n. 196/2003 (TU in materia di privacy)**

#### **Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)**

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.